

**Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - taxa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017**

Aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani - Esclusione dalla superficie tassabile - Onere di informazione a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento.

In tema di taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017